



Comune di San Nazzaro Sesia

Provincia di Novara

ORIGINALE/COPIA

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

N. 44 DEL 20.07.2016

OGGETTO: Causa legale Associazione Irrigazione Est Sesia – Consorzio di irrigazione e bonifica / Comune di San Nazzaro Sesia – ricorso al Tribunale Regionale delle Acque pubbliche di Torino – costituzione in giudizio

L'anno DUEMILASEDICI, addì VENTI del mese di LUGLIO alle ore 12,00, nella Sede Comunale;

Previa convocazione avvenuta nei modi e termini previsti dall'art. 8, comma 2 dello Statuto Comunale, si è riunita la GIUNTA COMUNALE.

RISULTANO:

ZANZOLA STEFANO - SINDACO			P
FIZZOTTI LUCA - VICESINDACO			P
DI STAOLA ALESSIA - ASSESSORE			A
<u>PRESENTI</u>	2	<u>ASSENTI</u>	1

Partecipa alla seduta il Segretario Comunale Dott. Lucia Piazza.

Il SINDACO, assunta la presidenza e constatata la legalità dell'adunanza, dichiara aperta la seduta e pone in discussione la seguente deliberazione segnata all'ordine del giorno.

LA GIUNTA COMUNALE

Premesso che

- con delib. GC n. 62 del 02.06.1997 era stata approvata una convenzione con Associazione Est Sesia (AIES) per concessione opere varie e scarichi delle acque piovane e reflue provenienti dalla fognatura comunale interessanti il Cavetto Sella cavi distrettuali Ronchi Mezzane e Braia (distretto a g.d. "San Nazzaro") in Comune di San Nazzaro Sesia,
- con delib. GC n. 20 del 11.05.2002 era stata revocata detta delib. GC n. 62 del 02.06.1997, "in quanto si riteneva venissero a mancare i presupposti che avevano portato ad adottare" la predetta delib. GC n. 62/1997,
- in data 08.04.2004 prot. n. 689 era pervenuto e notificato un atto di citazione ex art. 949 cc. avanti al Tribunale di Novara per accertare e dichiarare l'inesistenza di qualsivoglia diritto del Comune allo scarico delle acque fognarie comunali nei canali di proprietà e di pertinenza dell'AIES, e condannarlo al risarcimento del danno per maggiori oneri di gestione,
- con delib. GC n. 20 del 08.05.2004 era stato deciso di resistere nel giudizio proposto dall'Associazione Est Sesia contro questo Comune davanti al Tribunale di Novara,
- con sentenza n.82 del 31.01.2008 il Tribunale di Novara accolse la richiesta dell'AIES, e dichiarò l'inesistenza del diritto del Comune a conferire nel cavetto Sella gli scarichi fognari sino al pagamento del contributo,
- con nota pervenuta a prot.n. 2227 del 17.11.2009 l'AIES aveva proposto uno schema di atto di concessione per la disciplina in sanatoria fino al 31.12.2007 degli scarichi e delle interferenze di manufatti di pertinenza comunale con la rete irrigua consorziale,
- con atto di precetto in rinnovazione prot. n. 1983 del 14.07.2011 l'Assoc. Est Sesia ha intimato di cessare il conferimento nel cavetto Sella degli scarichi fognari,
- con delib. GC n. 52 del 16.12.2011 era stato deciso di resistere nel giudizio proposto dall'Associazione Est Sesia contro questo Comune davanti al Tribunale di Novara, notificato il 7.12.2011, affinché il Giudice disponesse le modalità di attuazione della sentenza n. 82 del 31.01.2008, affidando incarico allo Studio Legale Benzi di Asti, nella persona dell'Avv. Mattioli,
- con delib. CC n. 19 del 05.12.2007 era stata approvata l'adesione all'accordo di programma per la partecipazione a società di capitale per la gestione del ciclo idrico integrato ed era stato approvato lo statuto di Acqua Novara VCO spa.
- in data 15.05.2012 Acqua Novara VCO (gestore del servizio idrico integrato dal 01.01.2008) sottoscrisse la convenzione con AIES recante le modalità di scarico e i contributi economici, canone annuo di € 2.775,44, a partire dall'anno 2008,
- con diverse note successivamente pervenute AIES ha chiesto il pagamento del canone di € 2.775,44 per ogni anno insoluto dal 01.03.1995 a tutto il 2007, e per complessivi € 35.386,86, al lordo dell'importo di €3.122,82 già corrisposto dal Comune, inoltrando una bozza rivista di atto di concessione,
- il Comune non intendeva pagare detto canone in quanto dalla scrittura a sanatoria proposta dall'AIES non risultava in che modo fosse stato determinato il canone complessivo di € 2.775,44, e ne richiedeva il dettaglio, la somma complessiva appariva troppo elevata poiché non era stata considerata la devalutazione del canone; inoltre la concessione proposta riportava numerose clausole non concordate,
- il Comune in assenza di una specifica pattuizione e per la normativa rilevante sul punto (art. 27 L.36/1994, art. 166 DLgs 152/2006, art. 12 LR 21/1999), non pagava anche perché la sentenza n. 82/2008 non aveva indicato alcun criterio per il calcolo del canone, se non quello delle spese affrontate dal Consorzio ma non indicate al Comune,
- l'AIES con nota prot.n. 369 del 05.03.2015, aveva ribadito la richiesta di pagamento del canone annuo suddetto,

- in seguito il Comune ha tentato ripetutamente, tramite lo studio legale incaricato, di addivenire ad una transazione a tacitazione di ogni pretesa vantata per il periodo pregresso al subentro da parte di Acqua Novara VCO nella gestione del servizio idrico,

Visto che l'AIES ha rivolto altro ricorso avanti al Tribunale Regionale delle Acque di Torino contro il Comune di San Nazzaro Sesia per accertare la sussistenza dell'obbligo di legge a carico del Comune di corrispondere all'AIES un contributo per l'utilizzo dello scarico e in difetto condannare il Comune al pagamento in favore della ricorrente dell'importo di € 35.622,00 pe il periodo 1.03.1997 – 31.12.2007

Preso atto che detto ricorso è stato notificato il 26.05.2016,

Ritenuto doveroso proseguire nelle ragioni di questa Amministrazione contro le motivazioni di detto ricorso,

Dato atto che dovendosi provvedere al controricorso al Tribunale per l'udienza del 12.10.2016, necessita nominare un legale di fiducia,

Considerata la disponibilità offerta dallo stesso Avvocato Anna Mattioli con nota pervenuta a prot. n.644 del 13.07.2016,

Visto il parere favorevole espresso dal Responsabile del Servizio segreteria comunale, ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs 267/2000, in merito alla regolarità tecnica;

Il Responsabile del Servizio Segreteria
dr. Lucia Piazza – f. to in originale

PRESO ATTO del parere favorevole di regolarità contabile del Responsabile Servizio finanziario e affari generali, attestante la copertura della spesa sensi dell'art. 49 del D.Lgs. 18.08.2000 n. 267;

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
Laura Sassetti- f. to in originale

Con voti favorevoli unanimi espressi ai sensi di legge

DELIBERA

1. di costituirsi in giudizio, per le ragioni predette, avanti al Tribunale Regionale delle Acque Pubbliche di Torino sul ricorso notificato in data 26.05.2016,
2. di affidare le difese del Comune con ogni più ampia facoltà di dire, eccepire e dedurre quanto riterranno opportuno all'Avvocato Anna Mattioli con studio in Asti
3. di assegnare la somma di euro 6.000,00 oltre iva e cpa preventivata dal predetto Avvocato, al responsabile del servizio per il provvedimento di spesa a carico del bilancio pluriennale 2016/17/18
4. di trasmettere copia della presente all'incaricato difensore legale predetto.

Successivamente, con separata votazione unanime favorevole DELIBERA di dichiarare la presente immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134 comma 4 del T.U. n.267/2000

San Nazzaro Sesia, lì 20.07.2016
Letto, firmato e sottoscritto.

Il Presidente
ZANZOLA Dott. Stefano
f. to in originale

Il Segretario Comunale
Dott. Lucia Piazza
f. to in originale

REFERTO DI PUBBLICAZIONE N.

Il sottoscritto responsabile delle pubblicazioni aventi effetto di pubblicità legale, visti gli atti d'ufficio;

Visto lo statuto comunale,

A T T E S T A

che la presente deliberazione è stata pubblicata, in data odierna, per rimanervi per 15 giorni consecutivi nel sito web istituzionale di questo Comune accessibile al pubblico (art. 32, comma 1, della legge 18 giugno 2009, n. 69) ed è stata compresa nell'elenco prot. n., in data odierna, delle deliberazioni comunicate ai capigruppo consiliari (art. 125, del T.U. n. 267/2000).

Dalla residenza comunale, li 03.08.2016

IL MESSO COMUNALE
Sara PERRI- f. to in originale

ESECUTIVITA'

Il sottoscritto, visti gli atti d'ufficio,

A T T E S T A

che la presente deliberazione è stata pubblicata nel sito web istituzionale di questo Comune per quindici giorni consecutivi dal
al ed è divenuta esecutiva oggi, decorsi 10 giorni dall'ultimo di pubblicazione (art. 134, c. 3, del T.U. n. 267/2000).

Dalla residenza comunale, li

IL SEGRETARIO COMUNALE

Copia conforme all'originale, in carta libera ad uso amministrativo.

li,

IL SEGRETARIO COMUNALE